

267.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	6484	(Emendamenti ed articoli aggiuntivi)	6464
		(Ordini del giorno)	6470
Disegno di legge di conversione n. 3196:		Disegno di legge di conversione n. 3127:	
(Articolo unico)	6445	(Articolo unico)	6473
(Modificazioni apportate dalla Commissione)	6445	(Modificazioni apportate dalla Commissione)	6473
(Articoli del relativo decreto-legge)	6445	(Articoli del relativo decreto-legge)	6474
(Tabella A)	6448	(Emendamenti e subemendamenti)	6480
(Emendamenti ed articoli aggiuntivi)	6448	Missioni vevoli nella seduta antimeridiana del 24 ottobre 1995	6484
(Ordini del giorno)	6450	Proposta di legge (Annunzio)	6484
Disegno di legge di conversione n. 3204:		Provvedimento concernente un'amministrazione locale (Annunzio della sospensione degli effetti)	6484
(Articolo unico)	6453		
(Modificazioni apportate dalla Commissione)	6453		
(Articoli del relativo decreto-legge)	6455		

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON
MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 2 OTTOBRE
1995, N. 409, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MA-
TERIA DI STRUTTURE E DI SPESE DEL SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE (3196)**

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 409, recante disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1° aprile 1995, n. 100, 2 giugno 1995, n. 219, e 3 agosto 1995, n. 320.

**MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE**

All'articolo 3, al comma 4, le parole: « e all'attivazione di forme sperimentali di case del parto » sono soppresse; e le parole: « dalle azioni finalizzate e dai progetti dei piani sanitari regionali » sono sostituite dalle seguenti: « dalle azioni finalizzate e/o dai progetti dei piani sanitari regionali ».

All'articolo 4, al comma 2, la parola: « "randagismo" » è soppressa.

All'articolo 5, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è abrogato ».

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

ARTICOLO 1.

(Finanziamento oneri di parte corrente del Servizio sanitario nazionale).

1. Per fronteggiare le maggiori occorrenze finanziarie di parte corrente del Servizio sanitario nazionale per gli anni 1993 e 1994, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alle regioni finanziamenti entro il limite massimo degli importi indicati nell'allegata tabella A. Con determinazione del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, da adottarsi esclusivamente sulla base delle indicazioni di cui alla predetta tabella A, si provvede alla concessione dei mutui ed alla contestuale somministrazione in due quote uguali, di cui la seconda non può essere concessa prima del 30 settembre 1995. La regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle predette eventuali maggiori occorrenze finanziarie ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Non si applica il disposto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

2. Qualora l'importo dei finanziamenti concessi ai sensi del comma 1 dovesse eccedere le maggiori esigenze accertate in sede di verifica della spesa sanitaria per gli anni 1993 e 1994, condotta nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano, la differenza deve essere versata all'entrata del bilancio dello Stato.

3. I mutui di cui al comma 1, aumentati degli interessi di preammortamento, sono rimborsati alla Cassa depositi e prestiti dal Ministero del tesoro in 20 annualità posticipate decorrenti dall'anno successivo a quello della somministrazione. All'onere per l'ammortamento dei mutui, valutato in lire 400 miliardi a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante utilizzo della proiezione per gli anni 1996 e 1997 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 2.

(Ripiano debiti U.S.L.).

1. Al fine di agevolare gli interventi regionali in relazione alle gestioni stralcio previste dall'articolo 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le regioni e le province autonome possono utilizzare, senza alcun vincolo di destinazione, le eventuali disponibilità derivanti dai mutui per i ripiani della maggiore spesa sanitaria per gli anni dal 1985 al 1992; le regioni, dopo aver accertato l'avvenuta estinzione di tutte le partite debitorie relative agli anni dal 1985 al 1992 e l'esistenza di residue liquidità derivanti dai mutui relativi ai predetti anni, possono utilizzare tali liquidità per il pagamento di partite debitorie degli anni 1993 e 1994. Le regioni sono tenute a comunicare ai Ministeri del tesoro e della sanità l'importo delle predette liquidità distinte per anni di provenienza.

2. L'integrale assunzione da parte delle regioni dei mutui a copertura delle maggiori spese sanitarie per gli esercizi dal

1987 al 1991, può essere effettuata anche nelle more del completamento degli adempimenti di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

ARTICOLO 3.

(Accelerazione dei programmi di edilizia sanitaria).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli enti di cui all'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono tenuti a procedere, per quanto di rispettiva competenza, entro il termine perentorio di duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla predisposizione ed all'approvazione dei progetti esecutivi relativi ai programmi di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e di quelli di cui all'articolo 2 della legge 5 giugno 1990, n. 135.

2. Le regioni e le province autonome, nonché gli enti di cui al comma 1, entro i trenta giorni successivi all'approvazione, inviano al CIPE la richiesta di finanziamento relativo ai progetti inclusi nei programmi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e a quelli di cui all'articolo 2 della legge 5 giugno 1990, n. 135, e successive modificazioni, certificando altresì quelli di immediata cantierabilità, per ottenere la relativa autorizzazione a contrarre mutui da parte del Ministero del tesoro.

3. Entro quindici giorni dalla data di richiesta del finanziamento la segreteria del CIPE sottopone al Comitato la richiesta stessa ai fini della relativa deliberazione.

4. Sono revocati dal CIPE i finanziamenti relativi ai progetti inclusi nei programmi di cui al citato articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per i quali entro il termine di cui al comma 2 non sia stata presentata la richiesta di finanziamento, ferma restando la riallocazione

degli stessi finanziamenti nell'ambito del piano pluriennale di investimenti di cui al medesimo articolo 20. La ridestinazione di detti finanziamenti, quale anticipazione sulla successiva quota, a favore delle regioni, delle province autonome e degli enti di cui al comma 1, i cui interventi sono in avanzato stato di attuazione, è effettuata dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Nell'ambito, comunque, di tali finanziamenti è riservata una quota pari a lire 200 miliardi, da destinare alla costruzione, ristrutturazione o attivazione dei consultori familiari in ragione di una unità ogni 5.000 donne in età feconda e all'attivazione di forme sperimentali di case del parto, al fine di assicurare la realizzazione in ogni distretto delle attività e degli obiettivi di sostegno alla famiglia ed alla coppia, di promozione e tutela della procreazione responsabile, di prevenzione dell'interruzione volontaria di gravidanza (IVG), nonché le finalità previste dal progetto-obiettivo materno-infantile del Piano sanitario nazionale 1994-1996 e quelle previste dalle azioni finalizzate e dai progetti dei piani sanitari regionali. I criteri di riparto di tale quota saranno individuati nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto dello stato di attuazione delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194. Per l'attivazione e gestione dei nuovi consultori, le risorse di parte corrente sono reperite con autorizzazione di spesa di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997 a valere sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le opportune variazioni di bilancio.

5. L'articolo 11 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, è abrogato.

ARTICOLO 4.

(Finanziamento per la realizzazione degli interventi in materia di animali di affezione per la prevenzione del randagismo).

1. Per le finalità di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di lire 3.425 milioni per il 1995, di lire 3.500 milioni per il 1996 e lire 3.500 milioni per il 1997.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento « randagismo » relativo al Ministero della sanità.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 5.

(Spesa farmaceutica).

1. Il risparmio di lire 450 miliardi di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, deve intendersi riferito al complesso della spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale, ivi compresa quella comunque sostenuta in ambito ospedaliero. La riduzione dei prezzi dei farmaci prevista dall'ultimo periodo di cui al predetto comma 2, non viene effettuata qualora lo scostamento, rispetto al risparmio atteso, sia inferiore al 5 per cento.

ARTICOLO 6.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

TABELLA A
(prevista dall'articolo 1, comma 1).

REGIONI	Importi mutuabili (in miliardi di lire)
Piemonte	162
Lombardia	380
Veneto	256
Friuli-Venezia Giulia	75
Liguria	142
Emilia-Romagna	288
Toscana	289
Umbria	60
Marche	138
Lazio	426
Abruzzo	51
Molise	19
Campania	381
Puglia	169
Basilicata	21
Calabria	182
Sicilia	323
Sardegna	118
Totale	3.480

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUN-
TIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DELDE-
CRETO-LEGGE**

ART. 1.

*Dopo il comma 4, aggiungere il se-
guente:*

4-bis. Per l'Istituto Superiore di Sanità il limite previsto dall'articolo 23, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, ribadito dall'articolo 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è fissato al 30 per cento della dotazione organica dell'Istituto medesimo.

1. 1.

Montanari.

ART. 2.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

1. Entro il 31 gennaio 1996 il Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro e d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, procede alla verifica dei disavanzi accumulati a tutto il 1995 sulla base delle certificazioni dei bilanci delle aziende sanitarie sottoscritte, con dichiarazione di responsabilità, da parte dei direttori generali e predispone un piano di copertura dei debiti pregressi, stabilendo i criteri di assunzione delle responsabilità finanziarie a carico dello Stato e a carico delle regioni.

1-bis. Entro 30 giorni dall'adozione del piano di cui al comma 1, le regioni inviano le certificazioni dei bilanci di cui al medesimo comma 1 ed il Ministro del tesoro provvede, previa verifica delle attestazioni, alle autorizzazioni di copertura dei debiti pregressi a partire dalle regioni che abbiano corrisposto agli adempimenti.

2. 03.

La Commissione.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

1. Entro il 31 gennaio 1996 il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro e d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, procede alla verifica dei disavanzi accumulati a tutto il 1995 sulla base delle certificazioni dei bilanci delle unità sanitarie locali sottoscritte, con dichiarazione di responsabilità, da parte dei direttori generali e predispone un piano di copertura dei debiti pregressi, stabilendo i criteri di assunzione delle responsabilità finanziarie a carico dello Stato e a carico delle regioni.

2. Entro 30 giorni dall'adozione del piano di cui al comma 1, le regioni inviano le certificazioni dei bilanci di cui al medesimo comma 1 ed il Ministro del

tesoro provvede, previa verifica delle attestazioni, alle autorizzazioni di copertura dei debiti pregressi a partire dalle regioni che abbiano corrisposto agli adempimenti.

2. 01.

Rinaldi, Caccavari, Giacco, Lucia, Beebe Tarantelli, Cornacchione Milella, Guerzoni, La Cerra, Mignone, Perinei, Tanzarella, Torre.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

1. Entro il 31 gennaio 1996 il Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, verifica i disavanzi accumulati a tutto il 1995 sulla base delle certificazioni dei bilanci delle aziende sanitarie, sottoscritte, con assunzione di responsabilità, da parte dei direttori generali e predispone un piano di copertura dei debiti pregressi, stabilendo i criteri di assunzione delle responsabilità finanziarie a carico dello Stato e a carico delle regioni.

2. Entro 30 giorni dall'adozione del piano le regioni trasmettono le certificazioni dei bilanci di cui al comma 1 ed il Ministro del tesoro provvede, previa verifica delle attestazioni, alle autorizzazioni di copertura dei debiti pregressi a partire dalle regioni che abbiano corrisposto agli adempimenti.

2. 02.

Castellaneta.

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: di duecentoquaranta giorni con le seguenti: di centottantagioni.

3. 1.

Provera, Sticotti, Ceresa.

Al comma 2, dopo le parole: immediata cantierabilità aggiungere le seguenti: nonché la compatibilità degli stessi con la programmazione sanitaria regionale nell'ambito delle quote di finanziamento assegnate e nel rispetto delle priorità di intervento di cui all'articolo 4 della legge 4 dicembre 1993, n. 492.

3. 2.

Provera, Sticotti, Ceresa.

Al comma 4, dopo il secondo periodo, inserire i seguenti periodi: Per l'accesso a tali anticipazioni, le regioni e le province autonome certificano al Ministero della sanità, con apposita relazione, la revisione di pieno utilizzo delle opere già finanziate con l'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, con riferimento a propri strumenti legislativi ed attuativi in applicazione a quanto disposto dall'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e dall'articolo 8, comma 18, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. L'utilizzo di tali fondi è vincolato comunque al rispetto dei criteri di priorità indicati dall'articolo 4, comma 2-bis, della legge 4 dicembre 1993, n. 492.

3. 3.

Provera, Sticotti, Ceresa.

Al comma 4, dopo il secondo periodo inserire il seguente: L'utilizzo di tali finanziamenti è vincolato comunque al rispetto dei criteri di priorità indicati dal decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492.

3. 9.

La Commissione.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: in ragione di una unità ogni 5.000 donne in età feconda con le seguenti: in ragione di una unità ogni 20.000 abitanti.

3. 4.

Valpiana, Nardini, Saia.

Al comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole: in età feconda.

3. 5.

Nardini, Saia.

Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: in età feconda inserire le seguenti: e all'attivazione e sostegno di strutture che attuano forme innovative di preparazione e di assistenza umanizzata al parto.

3. 6.

Valpiana, Nardini, Saia.

Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: in età feconda inserire le seguenti: e all'attivazione di forme sperimentali di case del parto.

3. 7.

Nardini, Saia.

Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: in età feconda inserire le seguenti: e alla attivazione e sostegno di strutture che applicano le tecnologie appropriate previste dall'Organizzazione mondiale della sanità alla preparazione e alla assistenza al parto.

3. 8.

Valpiana, Nardini, Saia.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 3196,

impegna il Governo

ad adeguare la tabella A allegata al decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 409 in base alle intese intervenute in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

(9/3196/1).

Provera, Sticotti, Ceresa.

La Camera

impegna il Governo,

entro il 31 gennaio 1996, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a verificare i disavanzi accumulati fino al 1995 dalle aziende sanitarie sulla base dei bilanci certificati da parte dei rispettivi direttori generali e a predisporre un piano di copertura dei debiti pregressi stabilendo i criteri di assunzione di responsabilità a carico dello Stato e delle regioni.

(9/3196/2). Calderoli, Colombini, Rinaldi, Saia, Basile, Polenta.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 2 OTTOBRE 1995, N. 415, RECANTE PROROGA DI TERMINI A FAVORE DEI SOGGETTI RESIDENTI NELLE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL NOVEMBRE 1994 E DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DEL DECRETO-LEGGE 23 FEBBRAIO 1995, N. 41, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 22 MARZO 1995, n. 85 (3204)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, recante proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 7 aprile 1995, n. 109, 10 giugno 1995, n. 226, e 3 agosto 1995, n. 324.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE*All'articolo 1:*

al comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« l-bis) nel comma 16-quater, le parole: "ai carabinieri o alla Polizia di Stato" sono sostituite dalle seguenti: "alla Guardia di finanza o agli uffici del registro o agli uffici IVA o ai carabinieri o alla Polizia di Stato" »;

al comma 6, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Conseguentemente l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo

5 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, è sostituito dal seguente: " Le residue somme disponibili riferite all'importo di cui al comma 2 sono portate, nel limite massimo di lire 29 miliardi, in aumento della spesa prevista dall'articolo 8 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471 " ».

All'articolo 2:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « autorità di pubblica sicurezza » sono inserite le seguenti: « o all'autorità prefettizia »;

al comma 5, primo periodo, dopo le parole: « autorità di pubblica sicurezza » sono inserite le seguenti: « o all'autorità prefettizia ».

All'articolo 4:

al comma 1, lettera b), la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) nell'articolo 13, secondo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) dell'articolo 2, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate per estinguere precedenti obbligazioni e per quelle di cui all'articolo 3, terzo comma, primo periodo, dal valore normale dei beni e delle prestazioni; per le assegnazioni di cui all'articolo 3, terzo

comma, secondo periodo, dalle spese sostenute dal soggetto passivo per la prestazione dei servizi" »;

al comma 1, lettera d), le parole: « 31 ottobre 1995 » sono sostituite dalle seguenti: « 20 dicembre 1995 »;

al comma 1, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

« d-bis) all'articolo 35, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle irregolarità commesse prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 3 agosto 1995, n. 324" »;

al comma 3, la lettera c) è soppressa.

il comma 5 è soppresso.

All'articolo 5:

al comma 1, lettera b), il numero 2) è sostituito dai seguenti:

« 2) nel comma 5, primo periodo, alla lettera c), le parole: "fondo di dotazione inferiore a" sono sostituite dalle seguenti: "fondo di dotazione, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, fino a", e alla lettera d), le parole: "fondo di dotazione" sono sostituite dalle seguenti: "fondo di dotazione, come risultante dall'ultimo bilancio approvato,";

2-bis) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Le sanzioni amministrative previste dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dall'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che hanno provveduto entro il 31 dicembre 1994 al pagamento delle imposte o delle ritenute dovute a tale data risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle dichiarazioni o liquidazioni periodiche dell'imposta sul

valore aggiunto relative ai periodi di imposta il cui termine per la presentazione della dichiarazione annuale è scaduto anteriormente alla data predetta. Su istanza degli interessati gli uffici delle imposte provvedono allo sgravio delle soprattasse iscritte a ruolo non ancora pagate alla data dal 10 aprile 1995 o al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima. Se le imposte e le ritenute non versate sono state iscritte in ruoli emessi al 31 dicembre 1994, la soprattassa non è dovuta limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 10 aprile 1995 a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo" »;

al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

« c-bis) all'articolo 21, comma 3, primo periodo, le parole: "31 ottobre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "20 dicembre 1995";

c-ter) all'articolo 22, comma 11, secondo periodo, le parole: "31 ottobre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "20 dicembre 1995";

c-quater) all'articolo 23, comma 5, secondo periodo, le parole: "31 ottobre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "20 dicembre 1995" »;

al comma 4, dopo la parola: « nonché » sono inserite le seguenti: « le cooperative di garanzia ed »;

dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

« 7-bis. Il canone determinato in base ai commi 6 e 7 resta valido per sei anni a decorrere dal 1° gennaio 1996 e viene aumentato di anno in anno in misura corrispondente alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT. Il relativo pagamento con l'eventuale aumento deve essere effettuato, pena le sanzioni di legge, entro il 31 ottobre di

ogni anno. Al compimento dei sei anni il canone sarà rideterminato con le stesse modalità previste nei commi 6 e 7.

7-ter. In caso di canoni pregressi in contestazione si procede con perizia giurata da parte di un tecnico iscritto all'albo professionale, il quale determina il canone dovuto con riferimento ai prezzi di mercato praticati nei relativi anni per immobili siti nella stessa località ed aventi caratteristiche analoghe »;

al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le posizioni relative alle annualità anteriori a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto potranno dai medesimi enti essere definite alle condizioni di cui al presente comma; a tal fine, gli enti stessi presentano apposita domanda, nei termini e con le modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

(Proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite da alluvione nel novembre 1994).

1. All'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2, primo e secondo periodo, le parole: « 30 aprile 1995 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 1995 »;

b) nel comma 5 le parole: « 30 aprile 1995 » e « 5 maggio 1995 » sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: « 31 ottobre 1995 » e « 5 novembre 1995 » e le parole da: « La dichiarazione » a « 5 giugno 1995 » sono sostituite dalle seguenti: « Le dichiarazioni annuali dell'imposta sul va-

lore aggiunto relative agli anni 1994 e 1995 devono essere presentate entro il 5 dicembre 1996. »;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente: « 6. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 tenuti, alla data del 4 novembre 1994 e fino al 31 ottobre 1995, agli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi degli articoli 27, 33 e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono esonerati dai suddetti obblighi e debbono comprendere nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 1994 anche le operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione dal 4 novembre al 31 dicembre 1994 liquidando e versando l'imposta relativa entro il 30 aprile 1996; i medesimi soggetti debbono procedere alle liquidazioni mensili ed alle liquidazioni trimestrali relative alle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione dal 1° gennaio 1995 al 31 ottobre 1995, liquidando e versando l'imposta relativa entro la predetta data del 30 aprile 1996. Sono altresì sospesi, fino alla data del 30 giugno 1996, gli obblighi di liquidazione e versamento relativi all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi degli articoli 27, 33 e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I medesimi soggetti debbono procedere alle liquidazioni mensili ed alle liquidazioni trimestrali relative alle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione dal 1° novembre 1995 al 30 giugno 1996 liquidando e versando l'imposta relativa entro la data del 5 novembre 1996. Il versamento da effettuare entro la data del 30 aprile 1996 può essere eseguito in tre rate di uguale importo nei mesi di luglio 1996; luglio 1997; luglio 1998, e quello da effettuare entro il 5 novembre 1996 può essere eseguito in tre rate di uguale importo nei mesi di gennaio 1997; gennaio 1998; gennaio 1999; sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi al saggio legale. »;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente: « 7. I termini per la presentazione

delle dichiarazioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, scadenti nel periodo di sospensione previsto dal comma 2, sono prorogati al 30 novembre 1995; i versamenti dovuti in base alle predette dichiarazioni i cui termini scadono nel suddetto periodo di sospensione, devono essere eseguiti entro il 30 aprile 1996. Sono altresì sospesi, per il periodo compreso tra il 1° novembre 1995 e il 30 giugno 1996, i versamenti dovuti in base alle dichiarazioni dei redditi previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Tali versamenti debbono essere eseguiti entro il 31 ottobre 1996. Il versamento da effettuare entro la data del 30 aprile 1996 può essere eseguito in tre rate di uguale importo nei mesi di luglio 1996; luglio 1997; luglio 1998, e quello da effettuare entro il 31 ottobre 1996 può essere eseguito in tre rate di uguale importo nei mesi di gennaio 1997; gennaio 1998; gennaio 1999; sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi al saggio legale.»;

e) dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai soggetti che non rientrano tra quelli di cui ai commi 2 e 3, e posseggono soltanto redditi di partecipazione in società di persone, imprese familiari ed aziende coniugali, nonché in gruppi europei di interesse economico destinatari delle disposizioni recate dal presente articolo, sempreché abbiano subito danno rilevante nella misura prevista dal successivo comma 16-bis in proporzione alle quote di partecipazione. Qualora i soggetti medesimi posseggano anche altri redditi, debbono presentare la dichiarazione annuale, relativamente a detti redditi, nei normali termini di legge ed effettuare i relativi versamenti. Debbono poi produrre una successiva dichiarazione dei redditi, sostitutiva della precedente, comprensiva dei redditi o delle perdite di partecipazione con le modalità precedentemente indicate provvedendo al versamento dell'eventuale maggiore imposta dovuta o esponendo

l'eventuale credito da portare in diminuzione dagli acconti o dalle imposte dovute per la successiva dichiarazione o chiedendo rimborso dell'imposta in eccedenza.»;

f) dopo il comma 7-bis inserire il seguente: «7-ter. In deroga a quanto disposto dal comma 2-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, introdotto dall'articolo 41 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, i soggetti di cui ai commi 2 e 3, previa presentazione della certificazione di cui al comma 12, possono effettuare i versamenti delle somme dovute ai fini del perfezionamento dell'accertamento con adesione per anni pregressi senza applicazione degli interessi legali, entro il 15 dicembre 1996. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3, comma 2-quinquies, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 345, le date invi indicate del 31 marzo 1996, 30 settembre 1996 e 15 dicembre 1995 devono intendersi sostituite, rispettivamente, dalle date 31 marzo 1997, 30 settembre 1997 e 15 dicembre 1996.»;

g) dopo il comma 7-ter inserire il seguente: «7-quater. Il recupero delle somme iscritte a ruolo alla data del 4 novembre 1994 e non corrisposte per effetto delle agevolazioni concesse fino al 30 giugno 1996 dovrà essere effettuato a decorrere dal mese di febbraio 1997 alle date stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.»;

h) il comma 11 è sostituito dal seguente: «11. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo per i tributi diversi da quelli di cui ai commi 6, 7 e 7-quater, potrà avvenire mediante

rateizzazione in tre anni a decorrere dal mese successivo alla scadenza delle sospensioni medesime. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi al saggio legale. »;

i) dopo il comma 11 è inserito il seguente: « 11-bis. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e i termini di versamento delle somme di cui al presente articolo. »;

l) nel comma 12-bis, primo periodo, le parole: « 20 dicembre 1994 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 1995 ».

2. Le disposizioni del comma 1, lettera d), non si applicano ai soggetti che si avvalgono del differimento dei termini previsto dall'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35.

3. Le disposizioni dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, devono intendersi riferite anche al personale militare ed equiparato comunque in servizio nei territori interessati.

4. I comuni interessati sono autorizzati a prorogare al 30 aprile 1996 il termine del 5 maggio 1995 previsto dall'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, per il versamento a saldo dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994, nonché i termini per i versamenti in acconto e a saldo dell'imposta comunale sugli immobili e per il versamento dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni dovute per l'anno 1995. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 6, comma 13, del predetto decreto, per le somme corrisposte. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, sono stabilite le modalità attuative del presente comma.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in lire 71 miliardi per l'anno 1995 ed in lire 166 miliardi per

l'anno 1996, si provvede, per l'anno 1995, mediante utilizzo di quota parte del maggior gettito di cui all'articolo 11 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e, per l'anno 1996, a carico dell'autorizzazione di spesa per l'anno medesimo di cui all'articolo 1, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 691 del 1994.

6. Agli oneri a carico dei comuni derivanti dall'attuazione del comma 4 valutati in lire 47,5 miliardi per l'anno 1995 e in lire 22,5 miliardi per l'anno 1996, si provvede, per l'anno 1995, quanto a lire 40 miliardi, mediante l'utilizzo delle somme disponibili di cui all'articolo 9 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e, quanto a lire 7,5 miliardi mediante utilizzo di quota parte del maggior gettito di cui all'articolo 11 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35; per l'anno 1996, mediante utilizzo delle somme disponibili di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35. Conseguentemente al comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 265, dopo le parole: « sono portate » sono aggiunte le seguenti: « nel limite massimo di lire 50 miliardi ».

ART. 2.

(Disposizioni in favore degli enti locati colpiti dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994).

1. I sindaci dei comuni, individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, che a seguito degli eventi alluvionali del 1994 abbiano subito la distruzione totale o parziale degli atti

contabili sono tenuti a rendere apposita denuncia all'autorità di pubblica sicurezza. La denuncia è affissa per otto giorni consecutivi all'albo pretorio del comune.

2. Il conto del bilancio dell'esercizio 1994 equivale al conto del tesoriere integrato sulla base della documentazione ancora esistente o reperita da fonti esterne.

3. I comuni sono autorizzati a contabilizzare le entrate e le spese relative agli anni 1994 e precedenti ancora da effettuare nel conto della competenza dell'anno nel quale i fatti relativi si manifestano. L'autorizzazione è valida per gli esercizi 1995 e 1996.

4. Il termine previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, per la presentazione del rendiconto delle spese sostenute dai comuni, individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, per l'organizzazione della elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo del 12 giugno 1994, è prorogato al 30 giugno 1995.

5. I comuni, individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, che a seguito degli eventi alluvionali del 1994 abbiano subito la perdita totale o parziale della documentazione relativa alle spese sostenute per l'organizzazione della elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, debbono rendere apposita denuncia della perdita della documentazione medesima all'autorità di pubblica sicurezza. Al rimborso delle spese non documentabili si provvede, con decreto prefettizio da allegare all'ordinativo di pagamento estinto della prefettura, in misura forfetaria pari all'importo delle spese rimborsate per l'organizzazione delle consultazioni elettorali del 27 marzo 1994, con esclusione degli onorari dovuti ai componenti degli uffici elettorali di sezione. Gli onorari dovuti ai citati com-

ponenti di seggio sono rimborsati in base al numero degli uffici elettorali di sezione costituiti in occasione delle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo del 12 giugno 1994 e nelle misure previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica in data 8 marzo 1994 recante rideterminazione degli onorari da corrispondere ai membri dei seggi elettorali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 18 marzo 1994.

6. Dopo il comma 9 dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, sono aggiunti i seguenti commi:

« 9-bis. Per i casi in cui l'importo della rata dei contributi ordinari di cui al comma 9 non consenta il recupero integrale dell'anticipazione, i comuni interessati sono tenuti a versare, sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'interno, l'importo differenziale ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 settembre 1995.

9-ter. Lo stanziamento del capitolo 1601 del Ministero dell'interno è integrato, per l'anno 1995, dell'importo di lire 112.000 milioni, corrispondente all'ammontare delle anticipazioni che eccedono la seconda rata dei contributi ordinari 1995. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle entrate di cui al comma 9-bis che restano acquisite al bilancio dello Stato. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

ART. 3.

(Interventi di coordinamento delle disposizioni di cui al decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, con le disposizioni di provvedimenti emanati a seguito dei recenti eventi alluvionali).

1. Al comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge

16 febbraio 1995, n. 35, sono soppressi il primo e il secondo periodo e nel terzo periodo le parole: « del massimale o delle percentuali » sono sopresse.

2. L'ultimo periodo del comma 3-ter dell'articolo 5 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, è soppresso.

3. Il primo periodo del comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, è soppresso.

4. La lettera b-bis) del comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, è soppressa.

5. All'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Le provvidenze previste dall'articolo 3 e dal presente articolo possono essere accordate dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa, anche in relazione ai danni subiti da eventuali attività commerciali svolte dalle imprese artigiane nel rispetto di quanto previsto dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 ».

6. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, dopo le parole: « ad uso abitativo » sono inserite le seguenti: « e non abitativo ».

7. Al comma 3 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, le parole: « dei nove decimi » sono sopresse.

8. All'articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Per le procedure relative alla concessione dei mutui di cui al comma 2

dell'articolo 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 11, 12 e 13, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22. Le modalità e le procedure da adottare per il riparto dell'importo disponibile sono analoghe a quelle deliberate dalla Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome per i mutui di cui all'articolo 1 ».

9. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, dopo le parole: « comma 1, » sono inserite le seguenti: « che hanno subito rilevanti danni attestati mediante certificazione resa con le modalità di cui al comma 12 »; nello stesso comma le parole: « 28 febbraio 1995 » sono sostituite con le seguenti: « 31 dicembre 1995 » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'efficacia degli atti o dei provvedimenti emanati nel periodo compreso tra il 28 febbraio 1995 e il 5 agosto 1995 è sospesa fino alla scadenza del termine del 31 dicembre 1995 ».

ART. 4.

(Modificazioni alla disciplina IVA in materia di autoconsumo, di rettifica della detrazione e di aliquota per le radiodiffusioni).

1. Al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 10, comma 2, lettera b), numero 2-bis), dopo le parole « prosciutto cotto », sono aggiunte le seguenti: « (v.d. ex 16.02) »;

b) l'articolo 16-bis è sostituito dal seguente:

« Art. 16-bis. - (Modifiche in materia di autoconsumo e di rettifica della detrazione IVA). - 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 2, secondo comma, il numero 4) è sostituito dal seguente:

“4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore a lire cinquantamila e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell'articolo 19, anche se per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis;”;

b) nell'articolo 3, terzo comma, è premesso il seguente periodo: “Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo sempreché l'imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono per ogni operazione di valore superiore a lire cinquantamila prestazioni di servizi anche se effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ad esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente.”;

c) nell'articolo 6, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Quelle indicate nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese.”;

d) nell'articolo 13, secondo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) del secondo comma dell'articolo 2, per le prestazioni e le assegnazioni di cui all'articolo 3, terzo comma, primo e secondo periodo, e per le

cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate per estinguere precedenti obbligazioni, dal valore normale dei beni e delle prestazioni;”;

e) nell'articolo 18, il terzo comma è sostituito dal seguente:

“La rivalsa non è obbligatoria per le cessioni di cui ai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2 e per le prestazioni di servizi di cui al terzo comma, primo periodo, dell'articolo 3.”;

f) nell'articolo 19-bis, sesto comma, dopo le parole “Se i beni ammortizzabili” sono inserite le seguenti: “o comunque gli immobili”. »;

c) all'articolo 34, comma 5, le parole « di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3 per i casi ivi previsti » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'ultimo periodo del comma 2 e agli ultimi due periodi del comma 3 per i casi ivi previsti »;

d) nell'articolo 35, comma 1, al primo e al secondo periodo, le parole « 31 maggio 1995 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 1995 »; al terzo periodo, le parole « all'ultimo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « agli ultimi due periodi »;

e) all'articolo 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 5, lettera b), dopo le parole « prodotti editoriali. » sono inserite le seguenti: « di antiquariato; »; nello stesso comma, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: « b-bis) al 25 per cento del prezzo di vendita per le cessioni di prodotti editoriali diversi da quelli di antiquariato. »;

2) al comma 6, le parole « Il margine di cui al comma 1 è determinato globalmente » sono sostituite dalle seguenti: « Salva l'opzione per la determinazione del margine ai sensi del comma 1 da comunicare con le modalità indicate al comma 8, il margine è determinato globalmente »; nello stesso comma: le parole « lettera b) » sono sostituite dalle seguenti:

« lettere b) e b-bis »; le parole « di libri » sono sostituite dalle seguenti: « di prodotti editoriali di antiquariato »; sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nell'ipotesi di applicazione del margine globale »;

3) al comma 10, le parole « Agli effetti della presente sezione » sono sostituite dalle seguenti: « Negli scambi intracomunitari tra soggetti passivi di imposta che applicano il regime del margine »; nello stesso comma, secondo periodo, dopo le parole « mezzi di trasporto usati » sono inserite le seguenti: « da chiunque »;

f) all'articolo 40, comma 1, primo periodo, sono soppresse le parole: « acquistati o importati a decorrere dalla stessa data »; nello stesso comma, ultimo periodo, le parole « entro tre mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro cinque mesi »;

g) all'articolo 46, comma 1, capoverso 3-bis), le parole « entro il » sono sostituite dalle seguenti: « entro i venti giorni successivi al ».

2. Nell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 15) è sostituito dal seguente:

« 15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate; ».

3. Alla tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel numero 9), dopo le parole « ex 10.07 » sono aggiunte le seguenti: « , ex 21.07.02 »;

b) il numero 31) è sostituito dal seguente:

« 31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di bar-

riere architettoniche per soggetti con ridotte o impedito capacità motorie; veicoli di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2500 centimetri cubici, se con motore diesel, adattati ad invalidi, titolari di patente F per ridotte o impedito capacità motorie; »;

c) nel numero 36), dopo le parole « radiodiffusioni circolari » è soppressa la parola: « pubbliche » e dopo le parole « delle radiodiffusioni » è soppressa la parola: « pubbliche ».

4. Le disposizioni del comma 1, lettere a) e b), e quelle dei commi 2 e 3 si applicano dal 24 marzo 1995.

5. Alle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 3, lettera c), valutate in lire 30 miliardi per l'anno 1995 e in lire 35 miliardi a decorrere dall'anno 1996, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e f), del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come sostituito dal comma 1, lettera b), del presente articolo.

ART. 5.

(Altre disposizioni fiscali urgenti e di contenimento della spesa pubblica).

1. Al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 17, comma 6, le parole « a decorrere dal 1° gennaio 1996 » sono soppresse; nel comma 8 dello stesso articolo il primo periodo è sostituito dal seguente: « L'aliquota d'imposta stabilita nel comma 6, lettera a), si applica a decorrere dalle fatture emesse dal 1° gennaio 1996 e quelle stabilite nei commi 4, 5 e 6, lettera b), si applicano a partire dalle fatturazioni emesse dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente ai consumi attribuibili, su base giornaliera, al periodo successivo alla

data di applicazione delle predette aliquote, considerando costante il consumo nel periodo.»;

b) all'articolo 19-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 3, dopo le parole « 31 dicembre 1994 », ovunque ricorrono, sono aggiunte le seguenti: « ovvero a condizione che, entro i termini stabiliti, siano stati eseguiti versamenti delle imposte dichiarate e a condizione che vengano presentate le relative dichiarazioni entro il 30 giugno 1995 »;

2) nel comma 5, primo periodo, le parole « inferiore a lire 5 miliardi » sono sostituite dalle seguenti: « fino a lire 5 miliardi »;

c) nell'articolo 2, commi 2 e 6, le parole « decorrenti da esercizi precedenti » sono soppresse. Al relativo onere, pari a lire 11.010 milioni per l'anno 1995 e a lire 23.010 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, si provvede, quanto a lire 3.000 milioni per il 1995 ed a lire 6.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1995, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, quanto a lire 8.010 milioni per l'anno 1995 ed a lire 17.010 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, sul capitolo 9001 del medesimo stato di previsione per il 1995, all'uopo utilizzando, quanto a lire 8.010 milioni per l'anno 1995, parte dell'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, quanto a lire 17.010 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, parte dell'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. All'articolo 2, quarto comma, della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive

modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« b-bis) quando, essendo stata presentata dai coniugi dichiarazione congiunta, l'acconto conformemente alle risultanze di tale dichiarazione, sia stato omesso o versato in misura inferiore rispetto all'imposta dovuta da parte di uno dei coniugi, nel caso in cui nell'anno successivo uno o ambedue i coniugi presentino dichiarazione separata, rispettivamente, a causa del decesso dell'altro coniuge o di separazione legale ed effettiva, ovvero qualora, a partire dal 1993, siano state presentate dichiarazioni separate per fruire dell'assistenza fiscale di cui all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 ».

3. L'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, va interpretato nel senso che le riserve indivisibili vanno assunte, in ciascun esercizio, al netto della differenza tra il valore delle partecipazioni, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e il patrimonio assoggettato all'imposta ordinaria ai sensi del predetto comma 4, applicando su tale differenza l'imposta straordinaria nella misura dell'1 per mille.

4. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, dopo le parole « e loro consorzi » sono aggiunte le seguenti: « nonché i consorzi di garanzia collettiva fidi, costituiti anche sotto forma di società cooperativa o consortile, di cui all'articolo 155, comma 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto-legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Non si fa luogo a rimborsi ».

5. Il comma 1 dell'articolo 29 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è sostituito dal seguente: « 1. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad emanare, con

proprio decreto, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, specifiche disposizioni per l'obbligo di installazione di lettori a scheda magnetica o qualsiasi altro dispositivo idoneo a certificare gli incassi sugli apparecchi di gioco elettromagnetici od elettronici, nonchè sui distributori automatici di cibo e bevande, installati in qualsiasi locale in cui abbia accesso il pubblico, nei luoghi di lavoro e nelle mense aziendali».

6. I canoni per i beni patrimoniali e demaniali dello Stato di cui all'articolo 32 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, concessi o locati a privati nel corso del 1994 o in data anteriore, sono corrisposti, per l'anno 1995, in due soluzioni. La prima rata, di ammontare corrispondente alla misura dovuta per il 1994, viene versata entro il 30 giugno 1995; la seconda, a saldo dell'ammontare complessivo determinato ai sensi del predetto articolo 32 della legge n. 724 del 1994, entro il 31 ottobre 1995. L'ammontare complessivo non può comunque essere superiore alla media dei prezzi praticati in regime di mercato per immobili aventi caratteristiche analoghe.

7. Ai fini della determinazione dei prezzi praticati in regime di mercato, i soggetti assegnatari sono tenuti a presentare all'amministrazione finanziaria una perizia giurata, redatta da un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale, che determini l'ammontare del canone annuo dovuto in base a tali prezzi.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, si intendono applicabili anche alle associazioni combattentistiche e d'arma e alle associazioni sportive dilettantistiche individuate con decreto del Ministro delle finanze.

9. Al comma 1-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, le parole « 28 aprile 1995 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 1995 ».

10. Il termine per l'applicabilità dell'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è fissato

al 1° gennaio 1995. Di conseguenza all'articolo 79 del citato decreto legislativo, come modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 162, le parole « 72, commi 2, 3 e 4, » sono sostituite dalle seguenti: « 72, commi 2 e 4, ».

ART. 6.

(Modalità di versamento di imposte da parte di particolari categorie di imprese).

1. La sospensione del pagamento delle imposte da parte di imprese ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, si intende operante sino al 30 novembre 1995.

2. Il versamento delle imposte deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data in cui per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte degli enti debitori di cui al comma 1, viene ad esaurirsi il credito vantato.

3. I versamenti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della sospensione del pagamento delle imposte di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, si intendono regolarmente eseguiti purché effettuati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

ART. 7.

(Contribuenti residenti nei comuni della Sicilia orientale interessati dal sisma del 1990).

1. I contribuenti residenti nei comuni della Sicilia orientale interessati dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 possono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, regolarizzare tutte le irregolarità formali e la mancata allegazione

di documenti e dichiarazioni connessi ad adempimenti tributari scaduti alla data del 31 dicembre 1994.

2. Le sanzioni per ritardati versamenti, relativi a imposte dovute per gli esercizi dal 1993 al 1994 dai contribuenti di cui al comma 1, non si applicano se i versamenti sono stati comunque eseguiti entro il 31 dicembre 1994.

ART. 8.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 1 sostituire le lettere a), b), c) con le seguenti:

a) nel comma 2, primo e secondo periodo, le parole: « 30 aprile 1995 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 1996 »;

b) nel comma 5, le parole: « 30 aprile 1995 » e « 5 maggio 1995 », sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: « 30 aprile 1996 e 5 maggio 1996 »; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Le dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto relative all'anno 1994 e all'anno 1995 devono essere presentate entro il giorno 5 giugno 1996 »;

c) nel comma 6, le parole: « 30 aprile 1995 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 1996 » e le parole da: « anche le operazioni » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « e nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 1995 rispettivamente anche le operazioni effettuate, re-

gistrate o soggette a registrazione dal 4 novembre al 31 dicembre 1994 e dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995, liquidando e versando le relative imposte alla stessa data del 30 aprile 1996; i medesimi soggetti debbono procedere alla liquidazione relativa alle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazioni dal 1° gennaio 1996, al 30 aprile 1996 ed al relativo versamento entro il 5 maggio 1996, senza l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 33, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ».

1. 6.

Vietti, Trinca.

Al comma 1, dell'articolo 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

c-bis) dopo il comma 6 è inserito il seguente: « 6-bis. I versamenti di cui al precedente comma potranno avvenire mediante rateizzazione in un anno, a decorrere dal mese successivo alla scadenza della sospensione ».

1. 1.

Trinca, Vietti.

Al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:

d) il comma 7 è sostituito dal seguente: « 7. I termini per la presentazione delle dichiarazioni previste dagli articoli 9, 10, e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, scadenti nel periodo di sospensione previsto dal comma 2, sono stabiliti alla data del 31 maggio 1996; la stessa disposizione si applica ai relativi versamenti sia a titolo di saldo, i cui termini scadono nel suddetto periodo. Tali versamenti potranno avvenire mediante rateizzazione in un anno a decorrere dal mese successivo alla scadenza della sospensione ».

1. 2.

Trinca, Vietti.

Al comma 1 dopo la lettera g) inserire la seguente:

g-bis. Nel comma 8 è aggiunto il seguente periodo:

« Il versamento a saldo dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1994, il versamento in acconto e a saldo dell'imposta comunale sulle attività produttive per l'anno 1995 non sono dovute dai soggetti di cui al comma 1 ».

1. 3.

Trinca, Vietti.

Al comma 1 sostituire la lettera h) con la seguente:

e) nel comma 11 sostituire le parole: il versamento delle somme dovute con le seguenti: il versamento delle somme dovute entro il 30 aprile 1996 per tributi diversi da quelli di cui ai commi 6 e 7.

1. 4.

Trinca, Vietti.

Al comma 1, sopprimere la lettera l-bis.

1. 7.

La Commissione.

Al comma 1 sostituire la lettera l-bis) con la seguente:

l-bis) al comma 16-*quater* le parole « ai carabinieri o alla polizia di Stato » sono sostituite dalle seguenti: « ai carabinieri, alla polizia di Stato o all'Ufficio IVA territorialmente competente »;

1. 5.

Trinca, Vietti.

Al comma 1, dopo la lettera l-bis inserire le seguenti:

l-bis Dopo il comma 16-*quater* è introdotto il seguente: 16-*quinquies*. I contributi di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 19 dicembre 1994 n. 691, convertito,

con modificazioni con la legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono da considerare erogati in conto capitale e non concorrono alla formazione del reddito d'impresa del percipiente.

1. 8.

Trinca, Vietti.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-*bis*.

(Regime fiscale dei contratti di compravendita di immobili).

1. Ai contratti di compravendita di immobili danneggiati dagli eventi alluvionali che hanno colpito i comuni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 1994 si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa.

1. 01.

Trinca, Vietti.

ART. 3.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, dopo le parole « con appositi ordini di accreditamento » sono aggiunte le seguenti: « da emettersi anche in deroga ai limiti di somma posti dalla normativa vigente ».

2. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, è incrementata di lire 20 miliardi. Al relativo onere si fa fronte con le disponibilità e nei limiti previsti per l'anno 1996 dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge

16 febbraio 1995, n. 35, intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento di competenza.

3. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, dopo le parole « per fronteggiare le necessità derivanti dai danni provocati dagli eventi alluvionali di cui agli articoli 1 e 2 nel settore delle opere pubbliche », sono aggiunte le seguenti: « ivi comprese quelle urgenti realizzate ai sensi dell'articolo 3 e già individuate con apposite deliberazioni delle Giunte Regionali ».

4. Al comma 6-bis, nel capoverso 1-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, le parole: « i benefici previsti dall'articolo 3-bis alle medesime condizioni e con le medesime modalità » sono sostituite dalle seguenti: « Le somme ripartite dalla Conferenza di cui al comma 1 fra le calamità e le regioni citate, saranno portate ad incremento delle voci di spesa dei relativi provvedimenti di agevolazione, cioè per le alluvioni dell'ottobre e novembre 1992 della regione Toscana, all'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 505, per l'alluvione del settembre 1993 ad incremento della spesa prevista dall'articolo 8 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1994, n. 471, per l'alluvione maggio-luglio 1994, si applicano i benefici previsti dall'articolo 3-bis alle medesime condizioni e con le medesime modalità ».

5. Al fine di accelerare gli interventi previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, si applicano, fino al 31 marzo 1996, le deroghe previste dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.

6. I contributi di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito dalla legge 25

luglio 1994, n. 471, non concorrono alla formazione del reddito di impresa del percipiente.

3. 01. Muzio, Pistone, Castellaneta, Sandrone, Filippi, Oreste Rossi, Malvezzi, Rosso.

ART. 4.

Al comma 1, lettera b), capoverso b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , nonché delle operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attività istituzionali di enti e associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalità educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarietà sociale, e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici ».

4. 4.

Jannone.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) nell'articolo 17, al comma 6, lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ad eccezione dei consumi di energia elettrica relativi ad imprese industriali ed alberghiere ».

4. 1.

Conte.

Al comma 1, lettera d-bis), sostituire le parole: del decreto-legge 3 agosto 1995, n. 324 con le seguenti: del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415.

4. 9.

La Commissione.

Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 1) con il seguente:

« 1) al comma 5, lettera b), dopo le parole « prodotti editoriali » sono inserite le seguenti: « di antiquariato »; nello stesso comma, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti: « b-bis) al 25 per cento del prezzo di vendita per le cessioni di prodotti editoriali diversi da quelli di antiquariato; b-ter) al 50 per cento del prezzo di vendita per le cessioni di francobolli da collezione e di collezioni di francobolli nonché di parti, pezzi di ricambio o componenti derivanti dalla demozione di mezzi di trasporto o di apparecchiature elettromeccaniche ».

Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 2) sostituire le parole: « lettere b) e b-bis) » con le seguenti: « lettera b), b-bis) e b-ter) »; sopprimere la parola: « francobolli » e le parole: « di parti, pezzi di ricambio o componenti derivanti dalla demolizione di mezzi di trasporto o di apparecchiature elettromeccaniche, ».

4. 5.

Jannone.

Al comma 3, alla lettera b) n. 31, primo periodo, dopo le parole: « capacità motorie » aggiungere le seguenti: « nonché le prestazioni rese da officine per adattare i veicoli dei titolari di patenti speciali e relativi accessori e strumenti montati sul veicolo ».

4. 2.

Castellazzi.

Al comma 3, dopo la lettera b) inserire la seguente:

« b-bis. Nel numero 36), la parola: « pubbliche », ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: « con esclusione di quelle trasmesse in forma codificata ».

Conseguentemente, dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. Alla tabella A, parte terza, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dopo il numero 123-bis, è inserito il seguente:

123-ter canoni di abbonamento alle radio diffusionsi circolari trasmesse in forma codificata ».

Conseguentemente, al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 3, lettera b-bis e al comma 3-bis che si applicano dal 1° gennaio 1996.

4. 8.

La Commissione.

Al comma 3, dopo la lettera b) inserire la seguente:

« b-bis. Nel numero 36), la parola: « pubbliche », ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: « con esclusione di quelle trasmesse in forma codificata ».

Conseguentemente, dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. Alla tabella A, parte terza, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dopo il numero 123-bis, è inserito il seguente:

123-ter canoni di abbonamento alle radio diffusionsi circolari trasmesse in forma codificata ».

4. 3.

Muzio, Pistone.

Al comma 3, dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) Nel numero 36), dopo le parole « radiodiffusionsi circolari » è soppressa la parola: « pubbliche » e dopo le parole « delle radiodiffusionsi » è soppressa la parola: « pubbliche ».

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Alle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 3, lettera c), valutate in lire 30 miliardi per l'anno 1995 e in lire 35 miliardi a decorrere dall'anno 1996, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e f), del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come sostituito dal comma 1, lettera b), del presente articolo.

4. 6.

Jannone.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 1, secondo periodo, della legge 24 aprile 1989, n. 144, come modificata dal decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito con modificazioni, della legge 27 novembre 1989, n. 384, e dal decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, aggiungere la seguente frase: « Nell'attività di cui sopra si intende ricompresa quella svolta dalle cooperative agricole e loro consorzi aventi per oggetto l'attività di manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, dalle cooperative per la piccola pesca e loro consorzi e dalle cooperative agricole di conduzione dei terreni ».

4. 7.

Pinza, Gerbaudo.

SUBEMENDAMENTO

ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 4. 01.

All'articolo aggiuntivo Pinza 4. 01 sostituire la lettera c) con la seguente:

c) sostituire il comma 11 con il seguente: Al punto 27-ter dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica

n. 633 del 26 ottobre 1972, sopprimere, in fine, le parole: nonché da cooperative e loro consorzi ».

0. 4. 01. 1.

Governo.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

1. L'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito dalla legge 30 novembre 1994, n. 656 è modificato come segue:

a) sopprimere il comma 8;

b) al comma 9 dopo le parole: « educative », inserire: « comprese quelle »; dopo le parole: « in comunità e simili », inserire: « o ovunque rese »; sopprimere le parole: « da organizzazioni di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica prevista dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale nonché »;

c) sostituire il comma 11 con il seguente: Al punto 27-ter dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, dopo le parole: « o da enti aventi finalità di assistenza sociale », inserire le seguenti: « con personalità giuridica »; sopprimere, in fine, le parole: nonché da cooperative e loro consorzi ».

4. 01.

Pinza, Gerbaudo.

ART. 5.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

5. 1.

Conte.

Al comma 4, sopprimere le parole: di garanzia.

5. 6.

Castellazzi.

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

5. 2.

Castellazzi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Le previsioni di cui al comma 8 si applicano anche al CONI, alle Federazioni Sportive nazionali e agli Enti di promozione sportiva, anche per gli eventi collaterali ad iniziative sportive, di carattere ricreativo, culturale ed economico.

5. 4. Ciocchetti, Trinca, Lucchese, Fuscagni.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. I canoni degli alloggi concessi in locazione ai sensi dell'articolo 23 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modifiche, sono elevati, a partire dal 1° gennaio 1996, del 50 per cento. Per gli anni 1997 e successivi i predetti canoni sono aggiornati in misura pari al 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.

5. 5.

Vascon.

ART. 6

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. Il versamento delle imposte sospese da parte delle imprese ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data in cui per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte degli enti debitori, comprese le imprese poste in

liquidazione coatta amministrativa, viene ad esaurirsi il credito vantato.

* 6. 1.

Castellani, Pinza.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. Il versamento delle imposte sospese da parte delle imprese, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data in cui, per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte degli enti debitori, comprese le imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, viene ad esaurirsi il credito vantato.

* 6. 2.

Battaglia.

ART. 7.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nei confronti dei contribuenti residenti nei comuni della Sicilia orientale interessati dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 non si applicano le pene pecuniarie previste per le irregolarità formali e la mancata allegazione di documenti o dichiarazioni connesse ad adempimenti tributari scaduti alla data del 31 dicembre 1994, sempre che il contribuente, i suoi eredi, il rappresentante legale, il rappresentante negoziale e, per soggetti diversi dalle persone fisiche, chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, provvedano, a seguito di richiesta da parte degli uffici competenti, a rimuovere le irregolarità o le omissioni stesse e ad integrare le incompletezze entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa.

7. 3.

Jannone, Bono.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Si considerano presentate nei termini le dichiarazioni annuali IVA degli anni 90-91-92-93 se presentate entro il medesimo termine del 31 dicembre 1994.

7. 1.

Sigona.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Alle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 2, valutate in lire 20 miliardi per l'anno 1995, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e f), del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del presente decreto.

7. 4.

La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche agli adempimenti dovuti nei confronti di enti, istituti e casse che gestiscono forme di previdenza ed assistenza obbligatorie per i lavoratori autonomi ».

7. 2.

Sigona.

ORDINI DEL GIORNO

la Camera,

premessi che i contribuenti residenti nelle province della Sicilia orientale interessate al sisma del 13 dicembre 1990, per l'esercizio medesimo, in conseguenza delle sospensioni per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposizione diretta, non hanno potuto usufruire né delle disposizioni di cui alla legge 413/91, né possono usufruire delle previsioni di cui al concordato per adesione,

impegna il Governo

a porre in essere tutti gli atti necessari affinché i contribuenti delle province di Siracusa, Catania e Ragusa, limitatamente al solo esercizio 1990, possano richiedere il concordato per adesione anche per una sola imposizione.

(9/3204/1).

Bono.

La Camera,

vista la grave alluvione che ha colpito la zona del Tigullio ed in particolare i comuni di Santa Margherita Ligure e Rapallo nella giornata di venerdì 6 ottobre causando danni rilevantissimi alle popolazioni,

impegna il Governo

ad estendere a detta zona le provvidenze giustamente previste con il decreto-legge n. 3204 oggi all'esame della Camera per la conversione.

(9/3204/2).

Marenco.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON
MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 18 SETTEMBRE
1995, N. 383, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER
L'ATTUAZIONE DEL TESTO UNICO SULLE TOSSICODI-
PENDENZE, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESI-
DENTE DELLA REPUBBLICA 9 OTTOBRE 1990, N. 309
(3127)**

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 18 settembre 1995, n. 383, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 14 luglio 1993, n. 226, 8 settembre 1993, n. 347, 8 novembre 1993, n. 437, 7 gennaio 1994, n. 9, 8 marzo 1994, n. 165, 6 maggio 1994, n. 274, 15 luglio 1994, n. 446, 19 settembre 1994, n. 539, 18 novembre 1994, n. 633, 16 gennaio 1995, n. 19, 17 marzo 1995, n. 82, 19 maggio 1995, n. 181, e 13 luglio 1995, n. 288.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1, al comma 3, le parole: « e le università » sono soppresse; le parole: « della alcooldipendenza » sono sostituite dalle seguenti: « dalla alcooldipendenza correlata »; e il terzo periodo è soppresso.

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « tre anni »;

al comma 2, le parole: « nell'esercizio finanziario 1995 » sono sostituite dalle seguenti: « nell'esercizio finanziario 1996 ».

All'articolo 4, al comma 3, le parole: « 30 settembre 1995 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 1995 ».

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

« ART. 4-bis. 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, è istituito un nucleo operativo per la verifica sul territorio degli interventi nel settore della tossicodipendenza con i seguenti compiti:

a) verifica delle modalità di realizzazione dei progetti finanziati a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, anche al fine di accertare il rispetto del diritto all'autodeterminazione dei soggetti destinatari degli interventi. La verifica può avvenire anche su richiesta della commissione istruttoria di cui all'articolo 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

b) verifiche, su richiesta di altre amministrazioni dello Stato e delle regioni, relativamente ad interventi di competenza dell'amministrazione richiedente attinenti alle problematiche delle tossicodipendenze.

2. Il nucleo di cui al comma 1 è composto da cinque esperti, particolar-

mente competenti nel settore della tossicodipendenza e delle verifiche di efficienza e di efficacia. I membri del nucleo possono essere sostituiti ogni anno e comunque non possono far parte del nucleo per più di cinque anni.

3. Il nucleo inizia ad operare dalla nomina del terzo componente. I componenti possono compiere le verifiche richieste singolarmente o collegialmente. Le amministrazioni e gli enti, pubblici e privati, destinatari di finanziamenti, sono tenuti ad offrire la massima collaborazione. È escluso per due anni da qualsiasi finanziamento l'amministrazione o l'ente che rifiuti la propria collaborazione o impedisca le verifiche.

4. I componenti del nucleo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400; essi sono collocati in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei ministri se appartenenti ad altre amministrazioni dello Stato.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 220 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede a carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga. Il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

All'articolo 7:

al comma 1, le parole: « 30 giugno 1995 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 1996 »;

al comma 2, le parole: « 31 ottobre 1992 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 1993 »; e le parole: « 30 giugno 1995 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 1996 »;

al comma 3, le parole: « 30 giugno 1995 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 1996 »; e le parole: « o psicologo » sono soppresse;

al comma 4, il secondo periodo è soppresso;

dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-bis. Il personale operante in regime di convenzione presso i SERT da almeno tre anni e per 24 ore settimanali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è inquadrato nell'organico dei SERT, individuato ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, previo concorso riservato »;

il comma 5 è soppresso.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Il « Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga » di cui all'articolo 127 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, con il compito di erogare i contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134 dello stesso testo unico. A tal fine gli stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, come indicati alla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti, per gli anni ivi indicati, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A valere sul Fondo possono essere finanziati i progetti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

2. I Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché il Dipartimento per gli

affari sociali, possono chiedere il finanziamento di progetti, indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, finalizzati:

a) ad iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e valutazione dei dati, che abbiano per obiettivo la messa a punto di efficaci metodologie di verifica degli interventi anche a distanza di tempo;

b) alla elaborazione e realizzazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dalla Unione europea;

c) al potenziamento dei servizi di istituto volti a contrastare la diffusione delle tossicodipendenze e a stimolare la crescita di modelli comportamentali antagonisti del fenomeno, per la parte non coperta dai finanziamenti ordinari;

d) ad iniziative di informazione e sensibilizzazione;

e) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza;

f) alla realizzazione di programmi organici e specifici di educazione alla salute presso le scuole di ogni ordine e grado, da sviluppare lungo l'intero arco della carriera scolastica, anche con riferimento alla prevenzione della tossicodipendenza, prevedendo la partecipazione di esperti specialisti.

3. Gli enti locali e le unità sanitarie locali e le università possono chiedere il finanziamento di progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalla tossicodipendenza e della alcooldipendenza, nonché di progetti finalizzati alla riduzione dei danni correlati all'uso di sostanze stupefacenti, da realizzare sulla base dei bisogni del territorio rigorosamente rilevati e analizzati, con la previsione di una o più fasi di verifica e valutazione, anche a distanza, degli effetti degli interventi attivati. I medesimi soggetti, nonché gli enti di cui al comma 4, possono altresì chiedere il finanziamento di progetti volti ad attivare servizi sperimentali di prevenzione e recupero sul territorio finalizzati alla riduzione del

danno, con particolare riferimento ai centri di accoglienza a bassa soglia ed alle unità di strada. Le università possono chiedere il finanziamento di progetti a decorrere dall'esercizio finanziario 1996.

4. Gli enti, le organizzazioni di volontariato, le cooperative e i privati che operino senza scopi di lucro, iscritti agli albi di cui all'articolo 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero in caso di mancata istituzione dell'albo e nelle more della registrazione temporanea, che si coordinino con la regione o con l'unità sanitaria locale mediante apposite convenzioni, possono chiedere il finanziamento di progetti, non altrimenti finanziati con contributi pubblici, finalizzati alla prevenzione, in raccordo con la programmazione dell'ente locale, della tossicodipendenza e della alcooldipendenza correlata nonché al recupero e reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti, ovvero di sostegno di attività di recupero e reinserimento sociale già avviate e dettagliatamente documentate. Possono altresì chiedere il finanziamento di progetti di reinserimento professionale dei tossicodipendenti le cooperative sociali, e loro consorzi, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9 della medesima legge, ovvero, nelle more della istituzione dell'albo regionale, iscritte nel registro prefettizio delle cooperative, sezione cooperazione sociale, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, limitatamente a progetti concordati con l'agenzia per l'impiego o con il servizio per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT) territorialmente competenti.

5. Le regioni possono chiedere il finanziamento di progetti o di attività di formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici, degli enti iscritti agli albi di cui all'articolo 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e del volontariato per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi, nonché di progetti di formazione di operatori per l'elaborazione di sistemi di verifica e valutazione degli interventi. Al finanziamento di tale iniziativa è destinata una quota non inferiore al 4 per cento del Fondo; per gli anni 1994 e 1995 un'ulteriore quota del 2 per cento è attribuita a progetti per la realizzazione di sistemi di verifica, anche a distanza di tempo, e di valutazione dell'efficacia degli interventi sul territorio.

ARTICOLO 2.

1. Le somme stanziare per il Fondo di cui all'articolo 1 e non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario sono conservate in bilancio, per gli stessi fini, nei due anni successivi. Per l'anno 1995 sono conservate in bilancio le somme iscritte in conto competenza ed in conto residui non impegnate nell'anno 1994.

2. Le somme stanziare per il Fondo, relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995, sono ripartite tutte nell'esercizio finanziario 1995, su presentazione di progetti relativi, congiuntamente o disgiuntamente, ai due anni finanziari, con indicazione del finanziamento attribuito per ciascuno dei due anni.

3. Al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dall'anno 1993, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, si provvede mediante aperture di credito intestate al sindaco o al presidente dell'ente locale o al direttore generale dell'unità sanitaria locale competenti per territorio; al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dallo stesso anno, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, si provvede mediante aperture di credito intestate al prefetto nella cui competenza territoriale ricadano gli interventi oggetto del finanziamento stesso, in qualità di funzionari delegati.

4. Il funzionario delegato può disporre una anticipazione fino al 50 per cento dell'importo del finanziamento assentito. I successivi pagamenti sono disposti sulla base degli stati di avanzamento dell'esecuzione dei singoli progetti regolarmente documentati.

5. Alla gestione dei fondi mediante apertura di credito si applica il disposto di cui all'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627. In deroga alle vigenti norme sulla contabilità dello Stato le somme accreditate in contabilità speciale ai prefetti per il pagamento dei progetti finanziati ai sensi degli articoli 132 e 134 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all'esercizio 1993, residui 1992, possono essere mantenute per il 1994 e per il 1995.

6. I controlli sui rendiconti e sull'utilizzo delle somme erogate per il finanziamento dei progetti di cui al comma 3 sono effettuati dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. Sono inoltre autorizzate le visite ispettive di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le cui risultanze vengono riassunte e coordinate da un dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato, operante nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari sociali, all'uopo nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, e collocato fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

7. Le somme relative al Fondo nazionale d'intervento per la lotta alla droga erogate sullo stanziamento del capitolo 2966 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per

l'anno 1994, erroneamente riversate ai capitoli 3687 e 3690 dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato nell'ultimo bimestre dell'anno 1994, ovvero nel corso dell'esercizio 1995, sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, al suddetto capitolo 2966 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1995 per essere riassegnate agli enti di provenienza mediante ordine di accreditamento intestato al funzionario delegato.

8. Gli enti locali i cui progetti sono stati ammessi a finanziamento sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per l'esercizio finanziario 1993, che hanno effettuato anticipazioni a valere sul proprio bilancio, sono autorizzati a ripianare il bilancio stesso mediante l'emissione da parte del funzionario delegato di un ordinativo a favore della cassa dell'ente locale, di importo pari alla somma effettivamente anticipata.

9. All'articolo 100, comma 5, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari sociali, per gli interventi di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti ».

10. Le regioni trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari sociali, una relazione annuale sull'impiego dei fondi ad esse trasferiti per la finalità di cui all'articolo 1, comma 5, e sugli specifici risultati conseguiti.

11. La relazione annuale, presentata al Parlamento dal Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, deve contenere una dettagliata analisi delle attività relative all'erogazione dei contributi indicati nel presente articolo.

ARTICOLO 3.

1. I termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri per l'esame della congruenza e validità dei

progetti ed i criteri di ripartizione dei finanziamenti sono stabiliti con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la commissione di cui all'articolo 127, comma 6, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. A decorrere dall'esercizio finanziario 1996, il decreto in oggetto deve essere emanato entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. All'esame istruttorio dei progetti, sotto il profilo della loro congruenza e validità, provvede la commissione di cui all'articolo 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Per l'esame dei progetti inoltrati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del presente decreto, la commissione è integrata da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità, di grazia e giustizia, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, del tesoro e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati, rispettivamente, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e dall'ANCI fino al trasferimento del Fondo alle regioni, come previsto dal comma 1 dell'articolo 4. Ai componenti della commissione è dovuto un compenso nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. I compensi rientrano comunque nella spesa complessiva prevista per il funzionamento della commissione dall'articolo 127 citato.

3. La commissione esamina i progetti alla luce dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 1 attribuendo comunque maggiore rilievo ai progetti ed alle attività volti a realizzare un sistema integrato di servizi e, per quanto riguarda la formazione professionale a fini di reinserimento lavorativo, ai progetti fondati su un'analisi del mercato del lavoro elaborati in colla-

borazione con le agenzie per l'impiego, allo scopo di assicurare un effettivo reinserimento lavorativo.

4. Alla ripartizione dei finanziamenti provvede, con proprio decreto, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, sulla base dei criteri predeterminati nel decreto di cui al comma 1.

ARTICOLO 4.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono trasferite alle regioni, in proporzione al numero degli abitanti ed alla diffusione delle tossicodipendenze, in base ai dati raccolti dall'Osservatorio permanente presso il Ministero dell'interno, le somme da destinare ai finanziamenti di progetti di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, nella misura del 75 per cento delle disponibilità del « Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga ». I finanziamenti per i progetti di cui all'articolo 1, comma 4, non debbono essere inferiori al 25 per cento del fondo assegnato. Le regioni provvedono ad erogare i finanziamenti nel quadro di una programmazione regionale, nel rispetto delle indicazioni del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Le regioni provvedono ad erogare i finanziamenti nel termine di duecentoquaranta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale che dispone la ripartizione delle somme. In caso di inutile decorso del termine, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale esercita i poteri di cui all'articolo 4, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e di cui all'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382. Le regioni dispongono i controlli sulle destinazioni dei finanziamenti erogati. Sono esclusi da ogni ulteriore finan-

ziamento i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, che non risultino in grado di fornire il rendiconto delle attività finanziate, ovvero che forniscano un rendiconto non rispondente alle indicazioni previste nel progetto presentato al fine dell'erogazione del contributo.

2. Nel corso dell'anno 1995 le regioni provvedono a predisporre i criteri e le modalità per l'attribuzione dei finanziamenti, nonché gli strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi, anche avvalendosi, a tali fini, della cooperazione degli enti ausiliari, del volontariato, delle cooperative e dei privati che operano sul loro territorio.

3. Ove una regione non sia in grado di attivare un efficiente sistema di finanziamento e di verifica e valutazione a decorrere dall'esercizio finanziario 1996, entro il 30 settembre 1995 potrà chiedere al Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, che provvederà con proprio decreto, di differire il trasferimento delle somme di un anno finanziario. In tal caso, alla ripartizione delle somme per l'anno 1996 e alle verifiche correlate provvederà il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale.

4. A chiusura di ciascun anno finanziario le regioni inviano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari sociali, una relazione che evidenzi le necessità del territorio, i finanziamenti concessi e l'efficacia degli interventi realizzati. Il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, sulla base dei dati forniti dalle regioni, formula proposte alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'elaborazione di criteri ed indirizzi comuni da recepirsi in un atto di intesa.

ARTICOLO 5.

1. All'articolo 1 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea del comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, anche in base alle metodiche poste in essere dall'ISTAT, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati: »;

b) al comma 10 è premesso il seguente periodo: « Le altre strutture pubbliche che provvedono all'acquisizione ed elaborazione di dati connessi al fenomeno delle tossicodipendenze in Italia comunicano periodicamente all'Osservatorio i dati in loro possesso. »;

c) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Una quota non superiore a due decimi della somma prevista può essere utilizzata, ferme restando le attuali dotazioni organiche, per l'istituzione, presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un servizio telefonico di informazione sulle problematiche relative alle tossicodipendenze denominato "Drogatel", organizzato d'intesa con il Ministero della sanità. »;

d) al comma 14 le parole: « 31 gennaio » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo ».

ARTICOLO 6.

1. All'articolo 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al comma 1, le parole da: « Agli enti locali » fino a: « possono essere dati in uso » sono sostituite dalle seguenti: « Agli enti locali, alle unità sanitarie locali ed agli enti iscritti agli albi previsti all'articolo 116, possono essere dati in uso ».

2. All'articolo 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Gli enti che intendono avere in uso gli immobili di cui al comma 1 ne

fanno domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, che provvede a trasmettere la domanda al Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio - Direzione centrale del demanio, entro sessanta giorni, corredandola con il proprio parere. Il Ministro delle finanze provvede sull'istanza entro centottanta giorni dalla data di ricezione. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale può chiedere che la questione sia iscritta all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri ».

ARTICOLO 7.

1. Per sopperire alle necessità funzionali dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT), connesse all'espletamento dei compiti di cui al decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, i posti di dirigente istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT ad alta utenza, devono essere conferiti, fino alla data del 30 giugno 1995, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica apicale nel profilo professionale di appartenenza, fatta eccezione dell'idoneità per il personale medico, e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno sei anni con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali.

2. I posti di coadiutore istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT a media e bassa utenza, sono conferiti, fino alla data del 30 giugno 1995, mediante

concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità di cui al comma 1, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica di coadiutore nel profilo professionale di appartenenza e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno quattro anni o con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali.

3. I posti di dirigente e coadiutore non conferiti con i concorsi previsti nei commi 1 e 2 e quelli che si renderanno disponibili dopo il 30 giugno 1995 saranno attribuiti al solo personale medico o psicologo mediante concorsi pubblici.

4. Nei concorsi pubblici per il primo conferimento dei posti istituiti negli organici dei SERT in attuazione del decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, fermo restando il punteggio massimo previsto per il curriculum formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia, è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli riguardanti l'attività svolta nel settore del trattamento e della riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope. Al personale operante in regime di convenzione presso i SERT alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il punteggio indicato dal presente comma è ulteriormente aumentato del cinquanta per cento.

5. Restano ferme le disposizioni limitative in materia di assunzioni contenute nella legge 23 dicembre 1994, n. 724.

ARTICOLO 8.

1. È abrogata ogni disposizione in contrasto con il presente decreto.

ARTICOLO 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: nonché di progetti finalizzati alla riduzione dei danni correlati all'uso di sostanze stupefacenti.

1. 1.

Devetag.

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono indicati i criteri per la predisposizione, la gestione e la valutazione dei progetti per la riduzione del danno.

1. 2.

Vigevano, Strik Lievers, Calderisi, Taradash, Vito.

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , progetti per i quali è destinato almeno il 20 per cento dei fondi di cui al comma 1, relativi agli stanziamenti di competenza degli esercizi finanziari 1996, 1997 e 1998.

1. 4.

Strik Lievers, Vigevano, Taradash, Calderisi, Vito.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La mancata istituzione, entro il 31 dicembre 1995, dell'albo regionale di cui all'articolo 116, comma 1, comporta la non ricevibilità delle richieste di contributi da parte degli enti di cui al

presente comma aventi sede nella regione inadempiente, a partire dall'esercizio finanziario 1996 fino all'esercizio successivo a quello in cui la regione avrà istituito il suddetto albo regionale.

1. 5.

Strik Lievers, Vigevano, Taradash, Calderisi, Vito.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: un'ulteriore quota del con le seguenti: un'ulteriore quota non superiore al.

1. 7.

La Commissione.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: un'ulteriore quota del con le seguenti: un'ulteriore quota non inferiore al.

1. 6.

Nardini, Saia, Valpiana.

ART. 2.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: tre anni, con le seguenti: due anni.

2. 1.

Vigevano, Strik Lievers, Taradash, Calderisi, Vito.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 2. 2.

Dopo le parole: può avvalersi inserire le seguenti: per le esigenze connesse all'attuazione del presente decreto.

0. 2. 2. 1.

La Commissione.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Dipartimento per gli affari sociali può avvalersi, di personale comandato proveniente dalle altre Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del

decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, in misura non superiore alle dieci unità.

2. 2.

Rinaldi, Tarantelli, Giacco, Caccavari, Tanzarella, Torre, Perinei, Cornacchione Milella.

ART. 3.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: sentita, con le seguenti: di concerto con.

3. 1.

Nardini, Saia, Valpiana.

Al comma 3, dopo le parole: sistema integrato di servizi, aggiungere le seguenti: , possibilmente integrati da apposite Agenzie comunali o intercomunali sulle tossicodipendenze.

3. 2.

Strik Lievers, Vigevano, Taradash, Calderisi, Vito.

ART. 4-bis.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il nucleo operativo è tenuto a presentare al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione scritta sulle attività svolte nell'anno precedente. Tale documento viene allegato alla Relazione sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

4-bis. 1.

Vigevano, Strik Lievers, Taradash, Calderisi, Vito.

ART. 7.

Al comma 3, dopo le parole: personale medico, aggiungere le seguenti: o laureato in psicologia.

7. 1.

Saia, Nardini, Valpiana.

Al comma 3, dopo le parole: personale medico, aggiungere le seguenti: o psicologo, ferme restando le rispettive competenze quali operatori del SERT.

7. 2.

Lia, Polenta, Taurino.

Al comma 3, dopo le parole: personale medico, inserire le seguenti: o psicologo.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Le prestazioni sanitarie sono comunque erogate sotto la responsabilità del personale medico.

7. 3.

Beebe Tarantelli, Caccavari, Cornacchione Milella, Giacco, Giannotti, Guerzoni, La Cerra, Lumia, Mignone, Perinei, Rinaldi, Tanzarella, Torre.

Sopprimere il comma 4-bis.

7. 5.

Strik Liervers, Vigevano, Taradash, Calderisi, Vito.

SUBEMENDAMENTO

ALL'EMENDAMENTO 7. 4 DEL GOVERNO.

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero che abbia operato nel periodo 1990-1995 in regime di convenzione presso i SERT per almeno un triennio e per 24 ore settimanali.

0. 7. 4. 1.

La Commissione.

Sostituire il comma 4-bis, con il seguente:

4. I posti nell'organico dei SERT, istituiti dall'articolo 6 del decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1991, n. 25, sono attribuiti mediante concorso riservato a cui è ammesso il personale operante in regime di convenzione presso i SERT da almeno 3 anni e per un minimo di 24 ore settimanali dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. 4.

Governo.

Dopo il comma 4-bis inserire il seguente:

4-ter. Il personale che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risulta titolare di rapporto convenzionale nei servizi per le tossicodipendenze della UUSSLL, con meno di 24 ore settimanali resta confermato ad esaurimento con lo stesso rapporto di lavoro.

7. 6.

Taurino, Rotundo, Lia.

Dopo il comma 4-bis inserire il seguente:

4-ter. Restano ferme le disposizioni limitative in materia di assunzioni contenute nella legge 23 dicembre 1994, n. 724,

7. 7.

Governo.

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli nella seduta
antimeridiana del 24 ottobre 1995.**

Arata, Vincenzo Bianchi, Bortoloso,
D'Onofrio, Latronico, Parisi, Trapani.

**Annunzio
di una proposta di legge.**

In data 23 ottobre 1995 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dal deputato:

RODEGHIERO: « Istituzione dell'obbligo di formazione professionale » (3290).

Sarà stampata e distribuita.

**Annunzio della sospensione degli effetti di
un provvedimento concernente un'amministrazione locale.**

Il ministro dell'interno, con lettera in data 12 ottobre 1995, in conformità a

quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha comunicato che con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 ottobre 1995 sono stati temporaneamente sospesi gli effetti del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Sant'Onofrio (Catanzaro) emesso in data 7 giugno 1995.

Questa comunicazione è depositata negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.